

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, passeremo più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Disposizione a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore delle piccole Società agricole e delle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 779-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Si era iscritto per parlare l'onorevole Raineri; ma, non essendo egli presente, s'intende che abbia rinunciato alla sua iscrizione.

Dichiaro chiusa quindi la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Le Società cooperative agricole, le Casse rurali e le Casse agrarie costituite in forma cooperativa con capitale effettivo non superiore a lire 30 mila, finchè non superano tale limite non hanno l'obbligo di pubblicare nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni gli atti, la pubblicazione dei quali è prescritta dal codice di commercio e dal regolamento per l'esecuzione del codice stesso, nè sono tenute a indicare nell'atto costitutivo i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali, come prescrive l'articolo 220 del codice di commercio, salvo l'obbligo, prescritto dal detto articolo, d'indicare le forme di convocazione delle assemblee generali, adottando a tal fine il sistema che riterranno più opportuno.

(È approvato).

Art. 2.

Gli atti indicati nell'articolo precedente devono essere pubblicati nel foglio degli annunci legali della provincia dove ha sede la società, ed a tale effetto devono essere trasmessi a cura degli amministratori, in carta libera, alla prefettura, entro 15 giorni dalla

data del certificato di deposito, annotazione e trascrizione nei registri della cancelleria del tribunale a forma del codice di commercio.

La pubblicazione è gratuita e deve effettuarsi entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti.

Per le formalità anzidette, la presentazione degli atti sia alla cancelleria del tribunale, sia alla prefettura, può aver luogo mediante invio per posta in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno.

(È approvato).

Art. 3.

Le società cooperative di cui all'articolo 1, purchè siano rette coi principi e colle discipline della mutualità, nel decennio dall'atto di fondazione e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000, godranno delle esenzioni previste dagli articoli 153, n. 3, del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, e 27, n. 9, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti relativi alle operazioni da esse compiute.

(È approvato).

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle associazioni agricole di mutua assicurazione le quali nel loro atto costitutivo o nel loro statuto s'impegnino a non assumere, ed effettivamente non assumano rischi per una somma complessiva superiore a lire 300,000.

A tali associazioni si estende anche il disposto dell'articolo 228 del codice di commercio, relativo all'esenzione degli atti costitutivi e degli atti di recesso ed ammissione dei soci dalle tasse di registro e bollo.

Intorno a questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Ciacci.

CIACCI. Io sono favorevole al concetto a cui è informata questa legge: però sarebbe stato opportuno che il Governo avesse portato almeno a 400,000 lire il limite massimo dei rischi per cui le associazioni agricole di mutua assistenza potessero impegnarsi. Senza di ciò assai difficilmente queste associazioni potranno svolgere un'azione efficace.

Questo stesso concetto fu svolto nella